

ATTO COSTITUTIVO



PREMESSO che la società "CIRCOLO BOCCIOFILO GALLURA" con sede in Olbia cittadella sportiva Campo Fausto Noce- c.f. 91020320908 è stata fondata nel 1978 e da tale data è affiliata al C.O.N.I. (F.I.B.), e non essendo mai stato formulato l'atto costitutivo, il giorno 15 Aprile 2010 -alle ore 17,00 si riuniscono, nella sede sociale, per sottoscrivere il suddetto atto, i signori soci:

Presiede la seduta il sig. Segundu Sebastiano - presidente - e Arcodia Vittorio - segretario -

- SEGUNDU SEBASTIANO n. a Sassari il 03.01.1959 residente in Olbia in Via Montetelti
- C.f. SGNSST58A03I452B . Firma... *[Signature]*
- MARRAS PIETRO PAOLO nato ad Olbia il 25.01.1943 res. in Olbia Via Catalani 18/B
- C.f. MRRPRP43A25G015A . Firma... *[Signature]*
- DESINI SALVATORE nato ad Olbia il 19.09.1950 res. in Olbia Via Val Di Susa n° 4
- C.f. DSNVT50P19G015V . Firma... *[Signature]*
- ARCODIA VITTORIO nato ad Olbia il 29.05.1948 res. in Olbia, Via Sardegna n. 12
- C.f. RCDVTR48E29G015J . Firma... *[Signature]*
- DAU ANTONIO nato ad Olbia il 18.11.1968 res. in Olbia Via Leone n. 5
- C.f. DAUNTN68S18G015J . Firma... *[Signature]*
- ERETTA PIETRINO nato ad Olbia il 13.03.1955 res. in Olbia via Gemito n.8
- C.f. RTTPRN55C13G015Z . Firma... *[Signature]*
- FIORI MAURO nato ad Olbia il 21.08.1974 res. in Olbia Via Rossini n.
- C.f. FRIMRA74M21G015B . Firma... *[Signature]*
- MACIOCCO FRANCESCO nato a Aggius 16.10.1952 res. in Olbia in via Fidria n. 71
- C.f. MCCFNC52R16A069P . Firma... *[Signature]*
- MANCA GIOVANNI LUIGI nato a Sassari il 27.11.1961 res. in Olbia Via Piemonte n.33
- C.f. MNCGNN61S27I452T . Firma... *[Signature]*
- SPANO STEFANO nato ad Olbia il 27.12.1973 res. in Olbia in Via
- C.f. SPNSFN73T27G015J . Firma... *[Signature]*
- MUSA FRANCO n. a Sassari il 14.01.1951 res. in Olbia Via Sardegna n.1
- C.f. MSUFNC51A14I452B. . Firma... *[Signature]*

- 1) L'associazione denominata "CIRCOLO BOCCIOFILO GALLURA" ha sede in Olbia all'interno della cittadella sportiva -Campo Fausto Noce-
- 2) l'associazione non ha fini di lucro, ma lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica l'organizzazione del gioco delle bocce agonistico e non e del tempo libero dei soci.
- 3) L'associazione è disciplinata dallo statuto che è stato approvato dall'assemblea generale dei soci e viene allegato al presente atto.
- 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote sociali, contributi da parte della Amministrazione Comunale, della Regione Sardegna e degli enti locali, elargizioni degli associati e di terzi. Per il conseguimento degli scopi sopra indicati l'associazione si avvarrà inoltre dello stabile e delle attrezzature adeguate regolate da convenzioni con l'Amministrazione Comunale.
- 5) A norma dello statuto sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale, il consiglio direttivo il presidente e il vice presidente, il segretario, il tesoriere, il consiglio dei probiviri, il consiglio dei revisori.
- 6) Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione così come da art. 16 dello statuto. Al Presidente del consiglio direttivo spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, art. 17 dello statuto.
- 7) Il consiglio direttivo eleggerà in occasione della prima riunione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, scegliendo secondo quanto stabilito dall'art. 13 dello statuto.

- 3
- 8) I probiviri ed i revisori dei conti verranno nominati dall'assemblea nella prima riunione come da statuto, il consiglio direttivo sopra nominato viene autorizzato a compiere le pratiche inerenti alla legale esistenza dell'associazione qui costituita ed a soddisfare ogni richiesta anche formale delle competenti autorità in ordine a tutto quanto qui stabilito.
- 9) Ai sensi dello statuto, fanno parte del direttivo persone che hanno tutti i requisiti per assumere tale carica; il direttivo durerà in carica quattro anni, salvo le eccezioni previste dallo statuto sociale - art.13
- Il-12/09/09-Alle ore 18,00Viene eletto il consiglio direttivo nelle sottoelencate persone.



SEGUNDU SEBASTIANO	- PRESIDENTE
MARRAS PIETRO PAOLO	- VICE PRESIDENTE
DESINI SALVATORE	- TESORIERE
ARCODIA VITTORIO	- SEGRETARIO
DAU ANTONIO	- CONSIGLIERE
ERETTA PIETRINO	- CONSIGLIERE
FIORI MAURO	- CONSIGLIERE
MACIOCCO FRANCESCO	- CONSIGLIERE
MANCA GIOVANNI LUIGI	- CONSIGLIERE
SPANO STEFANO	- CONSIGLIERE

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,00

Il segretario

Arcodia Vittorio

il presidente

[Signature]

Si attesta che il primo originale del presente atto è stato
registrato a Olbia **14 SET 2010** al N. **2036**
serie **3** Esente/con euro **168,00** di tassa

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Pancarini

GP



5

Associazione sportiva dilettantistica
CIRCOLO BOCCIOFILO GALLURA
= OLBIA =

(Campo f. Noce - Cittadella Sportiva tel 078951354)

STATUTO SOCIALE

(aggiornato alle modifiche dell'art. 90 L. 289/02 e succ.ve modifiche)

Art. 1 - Denominazione e sede

1) E' costituita nel 1978 presso la cittadella sportiva Fausto Noce ad Olbia un'associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice civile denominata "associazione sportiva dilettantistica circolo bocciofilo Gallura di Olbia". La struttura è composta da n° 2 campi coperti con annessa sala ricreativa con bar e n° 2 campi scoperti. Tutto l'impianto è dato regolarmente in concessione dal comune di Olbia a questa associazione

2) L'associazione è affiliata alla federazione Italiana bocce (F.I.B.) riconosciuta dal CONI ai fini sportivi e dal ministero dell'interno quale ente avente finalità assistenziali con D.M. Del 13 maggio 2004

Art 2 - Scopo

1) L'associazione conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di enti riconosciuti da questo delegati ha per finalità lo scopo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del gioco delle bocce intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e degli associati; mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria d'impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del gioco delle bocce. Nella propria sede sussistendone i presupposti l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compreso la gestione di un posto di ristoro. S'impegna, a tal fine, di tesserare alla F.I.B. Tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi

2) L'associazione apolitica e senza scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività e gratuità delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento della struttura o qualificare e specializzare le sue attività.

3) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.); e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, non che le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e delle associazioni affiliate.

5) L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati atleti e tecnici al fine di eleggere il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - Durata

1) La durata dall'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1) Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta, morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e/o della Federazione Italiana Bocce e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

1 bis.) possono far parte dell'associazione, in qualità di tesserati tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali puramente ricreative.

2) Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.

3) La validità della qualità di socio o tesserato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4) In caso di domande di ammissione a socio o tesserato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6) L'associazione dovrà tesserare alla federazione tutti i propri soci o tesserati.

Art. 5 - Diritti dei soci

1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2) al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3) La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno.

4) Tutti i tesserati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di assistere alle assemblee sociali e di poter intervenire per esprimere i giudizi del caso, ma non hanno diritto di voto e non potranno essere eletti al consiglio direttivo. Potranno ricoprire incarichi di rappresentanza, su richiesta del consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci, ma solamente di carattere ausiliario, ovvero in aiuto ai membri eletti dall'assemblea dei soci.

5) La qualifica di tesserato da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo medesimo.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A) Dimissioni volontarie;

B) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. In tale ipotesi la risoluzione del rapporto associativo deve essere preceduto da una formale diffida a regolarizzare la posizione;

C) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che con la

sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio .

D) Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto .

2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal consiglio direttivo , salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria . Nel corso di tale assemblea , alla quale deve essere convocato il socio interessato , si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti . Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea .

Art 7 - Organi

1) Gli organi sociali sono :

A) L'assemblea generale dei soci ;

B) Il presidente ;

C) Il consiglio direttivo .

Art 8 - Funzionamento dell'assemblea

1) L'assemblea generale dei soci è organo sovrano deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie . Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati , anche se non intervenuti o dissenzienti .

2) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno . In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo . La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo .

3) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o , comunque , in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati .

4) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo , in caso di sua assenza o impedimento , da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed elette dalla maggioranza dei presenti .

5) L'assemblea nomina un segretario , se necessario , due scrutatori . Nell'assemblea con funzioni elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali , è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatore , i candidati alle medesime cariche .

6) L'assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio .

7) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine di votazioni , verifica la regolarità della costituzione , accerta l'identità e la legittimazione dei presenti , regola lo svolgimento dell'assemblea , accerta i risultati della votazione .

8) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa , dal segretario , se nominati , dai due scrutatori . Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo e garantirne la massima diffusione

Art. 9 - Diritti di partecipazione .

1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci e i tesserati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso d'esecuzione . Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni . Il consiglio direttivo delibererà l'elenco dei soci aventi diritto di voto . Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentare prima dello svolgimento della stessa .

2) Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea , per mezzo di delega scritta , non più di un socio .

Art. 10 - Assemblea ordinaria

1) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria , elettronica , fax o telegramma o altro mezzo di notifica ritenuto idoneo . Nella convocazione devono

11
essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

2) L'assemblea dev'essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

3) Spetta all'assemblea deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, il rendiconto economico e finanziario, il bilancio preventivo nonché i regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi dell'associazione e tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Art 11 - Validità assembleare

1) l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del C.C. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima della riunione mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestualmente comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo di notifica ritenuto idoneo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari variabile da tre a nove componenti, determinato, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla federazione, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazione sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3) Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) Le deliberazioni del consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 - Dimissioni

1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del

consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2) Nel caso di dimissioni o impedimenti del presidente si ha la decadenza del consiglio direttivo e la proroga per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria entro sessanta giorni. In caso d'impedimento temporaneo il presidente delega le sue funzioni ed i suoi poteri al vice presidente. Se l'impedimento temporaneo diventa definitivo rimane in carica il vice presidente per l'ordinaria amministrazione, che provvederà alla celebrazione dell'assemblea straordinaria entro 60 giorni.

3) Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Detta assemblea dovrà essere celebrata entro sessanta giorni dall'evento che ha originato la decadenza. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 15 - Convocazione del consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo

1) Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- b) Redigere il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) Deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- g) Concedere la riabilitazione decorsi tre anni dalla data di esecuzione del provvedimento di radiazione;

Art. 17 - Il presidente

Il presidente viene eletto dall'assemblea, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante.

Art. 18 - Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle delibere del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 20 - Il rendiconto

1) Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica - finanziaria dell'associazione.

- 15
- 2) Il rendiconto dev'essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
 - 3) Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali.
 - 4) Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Art. 21 - Anno sociale

- 1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 - Patrimoni

- 1) I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
- 2) Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 23 - Sezioni

- 1) L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Clausole compromissorie

- 1) Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.I.B..

Art. 25 - Scioglimento

- 1) In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le norme del codice civile e le relative disposizioni attuative.
- 2) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- 3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive o comunque finalità di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Bocce a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile